

VERBALE DI ACCORDO DI MOBILITA' NON OPPOSITIVA

Il giorno 6 giugno 2016, presso il Centro Congressi "Cavour" sito a Roma, in Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati:

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi, n. 4 e punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo e Giuseppe Fornelli, assistiti Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A/R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS. e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO CHE

- La Società commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- Con comunicazione del 5 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2, L. n. 223/1991, si dava avvio all'apertura di procedura di riduzione del personale per complessivi n. 906 (novecentosei) lavoratori;
- La procedura sopra indicata si concludeva, in data 26 maggio 2015, con la sottoscrizione di n. 3 (tre) accordi e più precisamente:
 - un contratto di solidarietà "difensivo";
 - un accordo finalizzato a disciplinare trasferimenti volontari incentivati;
 - un accordo di licenziamento collettivo non oppositivo, aperto a tutto il personale aziendale.
- A seguito della persistenza dello stato di crisi generalizzato del mercato e del settore di riferimento in cui l'Azienda opera, durante l'incontro avvenuto tra le Parti lo scorso 31 maggio 2016, l'Azienda ha ritenuto opportuno, nel rispetto delle finalità espresse dall'art. 4, comma 4, D.M. 94033/2016, al fine di facilitare la circolazione della forza lavoro e di ridurre i costi sociali del contratto di solidarietà, favorendo la definitiva riduzione dell'esubero ad oggi ancora esistente sui punto vendita interessato dalla solidarietà, comunicare l'intenzione di avviare una

nuova procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L. 223/91 con il solo criterio della non opposizione al licenziamento;

- La Parti, tanto durante l'incontro del 31 maggio 2016 quanto in data odierna, hanno inteso individuare la mobilità non oppositiva quale strumento più adeguato per consentire l'ulteriore riduzione del personale attualmente in esubero. Il tutto dovrà avvenire secondo tempi e modalità volti ad assicurare la sostenibilità organizzativa dell'Azienda;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) I dipendenti intenzionati a manifestare la loro volontà di non opposizione al licenziamento saranno tenuti a rendere nota quest'ultima per iscritto attraverso la comunicazione di cui all'allegato "A" del presente accordo, nei termini e secondo le modalità previste da specifico accordo *a latere*;
- 2) La "Dichiarazione di adesione al piano di mobilità non oppositiva", presuppone che il lavoratore interessato alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoscriva un accordo transattivo individuale avente natura di "transazione generale novativa";
- 3) A fronte della richiesta da parte del lavoratore di collocazione in mobilità, l'Azienda alla luce delle proprie esigenze organizzative e produttive, nonché a seguito di verifiche finalizzate a trovare internamente coperture e soluzioni gestionali, è tenuta a dare riscontro entro il termine massimo di 30 giorni dalla fine del mese di riferimento e a formalizzare il recesso dal rapporto di lavoro entro e non oltre i successivi 30 giorni. L'Azienda si riserva la facoltà di far lavorare, in tutto o in parte, il periodo di preavviso contrattuale;
- 4) A fronte della cessazione del rapporto di lavoro di coloro che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità e dell'accettazione espressa della stessa, la Società si impegna ad offrire agli stessi un incentivo secondo quanto previsto dall'accordo *a latere*;
- 5) Tutto ciò premesso le OO.SS. prendono atto della volontà aziendale di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori, con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento alle condizioni precedentemente espone, con la loro conseguente messa in mobilità;
- 6) In deroga ai criteri di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 5, c. 1, L. n. 223/91, l'Azienda potrà fare ricorso alla collocazione in mobilità del personale operante nei punti di vendita interessati ancora oggi dal contratto di solidarietà, così come indicato nell'allegato "C" alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità - ex artt. 4 e 24, L. 223/91 - del 1 giugno 2016, che manifesterà la propria non opposizione al licenziamento;
- 7) Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si ritiene esaurita la procedura ex artt. 4 e 24, L. 223/91, avviata il 1° giugno 2016;

2

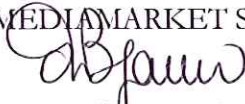
Full

BB

- 8) Le Parti concordano sull'avvenuto esaurimento della procedura prevista dall'art. 4, L. 223/1991, che deve peraltro considerarsi conclusa con esito positivo e si danno atto che il presente accordo sindacale sana ad ogni effetto di legge ogni eventuale vizio della procedura, nonché della comunicazione di apertura della medesima, ai sensi dell'art. 4, c. 12, L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

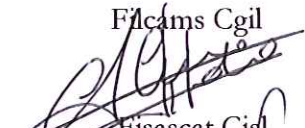
MEDIA MARKET S.P.A. con Socio Unico



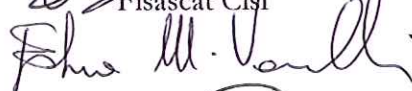

Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltra Uil



Spett.le
Mediamarket S.p.A. con Socio Unico

Oggetto: Dichiarazione di adesione al piano di mobilità non oppositiva.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ a
_____ il _____, in servizio presso
_____, chiede di aderire al
piano previsto dal verbale di accordo siglato in data 6 giugno 2016, manifestando con la presente, in
modo irrevocabile, la non opposizione alla collocazione in mobilità e il proprio interesse a percepire la
misura di sostegno economico individuata del Verbale di Accordo citato.

Dichiaro di essere consapevole che l'efficacia della presente comunicazione sarà condizionata dalle
valutazioni di natura organizzative imposte alla Società dall'esigenza di assicurare il corretto
funzionamento della stessa.

Data _____

Firma _____

**ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO DEL 6 GIUGNO 2016
RELATIVO ALLA MOBILITA' CON ESCLUSIVO CRITERIO
DELLA NON OPPOSIZIONE AL LICENZIAMENTO**

Il giorno 6 giugno 2016, presso il Centro Congressi "Cavour" sito a Roma, in Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati:

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi, n. 4 e punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo e Giuseppe Fornelli, assistiti da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e la Uiltucs Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A/R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS. e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO CHE

- in data odierna le Parti, in deroga ai criteri di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 5, della L. 223/91, hanno convenuto di far ricorso alla collocazione in mobilità di tutto il personale delle unità produttive oggetto della procedura avviata con comunicazione del 1° giugno 2016 che manifesterà la propria non opposizione alla collocazione in mobilità, attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di accordo (d'ora innanzi, per brevità, anche "il verbale");
- che nell'ambito del predetto accordo si conveniva di determinare con separato accordo i criteri e le modalità di incentivazione all'adesione alla mobilità non oppositiva.

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue:

1. A fronte dell'adesione alla collocazione in mobilità, manifestata mediante compilazione e consegna, a mezzo posta elettronica all'indirizzo candidatura.interna@mediaw.it, dell'allegato "A" del verbale corredato da copia del proprio documento di riconoscimento, l'Azienda riconoscerà, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, un incentivo commisurato alla retribuzione lorda mensile percepita per il mese di Maggio 2016, secondo lo schema che segue:
 - n. 14 mensilità in caso di adesione al piano entro e non oltre il 14 luglio 2016;
 - n. 9 mensilità in caso di adesione al piano entro e non oltre il 15 settembre 2016.
2. La Società si riserva la facoltà di accettare la proposta di adesione al piano anche da qualifiche professionali diverse nell'ambito della fungibilità delle mansioni degli esuberanti dichiarati;

3. Condizione necessaria alla percezione delle somme sopra individuate è la sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede protetta, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Letto, Confermato e Sottoscritto

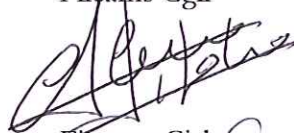
MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



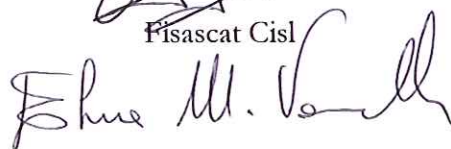
Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucsi Uil

